

Codice A1618A

D.D. 10 luglio 2025, n. 507

L.r. 45/1989 - L.r. 4/2009. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni parzialmente sottoposti a vincolo idrogeologico e boscati per la realizzazione di un impianto idroelettrico nei Comuni di Limone Piemonte e Vernante (CN) - autorizzazione in variante e parziale sanatoria.



ATTO DD 507/A1618A/2025

DEL 10/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO:

L.r. 45/1989 – L.r. 4/2009. Interventi di modificazione/trasformazione d’uso del suolo in terreni parzialmente sottoposti a vincolo idrogeologico e boscati per la realizzazione di un impianto idroelettrico nei Comuni di Limone Piemonte e Vernante (CN) – autorizzazione in variante e parziale sanatoria.

1. PREMESSO CHE:

- con Determina Dirigenziale della Provincia di Cuneo n. 3112 del 07/07/2011 si concludeva con l’espressione del Giudizio positivo di compatibilità ambientale la fase di Valutazione Impatto Ambientale del progetto di derivazione d’acqua ad uso energetico dal torrente Vermenagna a valle di Limone Piemonte (potenza nominale di 599,83 KW), presentato dalla società *omissis*;
- con provvedimento di Autorizzazione Unica a Costruire ed Esercire ex D.lgs 387/2003 n. 3116 del 03/08/2015, la Provincia di Cuneo – Settore Gestione Risorse del Territorio Ufficio Energia – autorizzava il progetto di derivazione d’acqua ad uso energetico dal torrente Vermenagna a valle di Limone Piemonte (potenza nominale di 599,83 KW), presentato dalla società *omissis*;
- il progetto allo stato attuale risulta già in fase avanzata di realizzazione;
- per le aree che risultavano vincolate ai sensi della L.r. 45/1989, l’autorizzazione unica di cui sopra comprendeva anche l’autorizzazione alla modificazione/trasformazione d’uso del suolo;
- per quel che riguarda la superficie di bosco eliminata nelle fasi di cantiere, nella fase autorizzativa era stato proposto un progetto di compensazione boschiva relativa ad una superficie pari a 1.607 mq (datato marzo 2015 e a firma del Dott. Ing. Capellino), approvato con parere n. 07/15 del 12/05/2015 dal Corpo Forestale dello Stato – Comando provinciale di Cuneo;
- in data 27/07/2023, prot. n. 105811, perveniva dalla Provincia di Cuneo – Ufficio Valutazione

Impatto Ambientale – documentazione relativa all’istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale ex. art. 19 D.lgs. 152/2006 e L.r. 40/1998 e s.m.i.;

- l’istanza riguardava il completamento degli interventi e alcune modifiche in corso d’opera del progetto di derivazione idroelettrica sul torrente Vermenagna a valle di Limone Piemonte, già precedentemente approvato;

- da quanto emergeva dall’esame della documentazione, le variazioni progettuali apportate erano risultate necessarie a seguito degli eventi alluvionali dell’autunno 2020, che avevano coinvolto alcuni tratti del tracciato della condotta, in parte ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico. Inoltre, anche il fabbricato della centrale idroelettrica, ancora da completare, presentava modifiche progettuali prevalentemente in riduzione;

- al riguardo il Settore A1618A – Tecnico Piemonte Sud – della Direzione Ambiente, Energia e Territorio esprimeva parere con nota di cui al prot. 00108195 del 01/08/2023, sottolineando la necessità di presentare istanza di variante in corso d’opera per quanto attiene alle aree sottoposte a tutela ai sensi della L.r. 45/1989 e s.m.i. ;

- con Provvedimento dirigenziale della Provincia di Cuneo n. 6571 del 05/10/2023 il progetto di variante in corso d’opera veniva escluso dalla procedura di Valutazione ex artt. 23 e segg. del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.r. 13/2023;

- con nota di prot. 00076642 del 23/04/2024 perveniva dalla Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio – Ufficio Controllo Emissioni ed Energia – richiesta di parere ex art. 12 D.lgs. 387/2003 e s.m.i.;

- con nota di prot. n. 00085082 del 08/05/2024 si chiedeva parere al Settore tecnico regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

- con nota prot. n. 00097092 del 27/05/2024 perveniva dal suddetto Settore tecnico regionale riscontro nel quale era espressa la necessità di produrre la seguente documentazione per la regolarizzazione dell’intervento:

- rilievo della fascia di cantiere effettivamente realizzata rispetto a quanto autorizzato con le relative sezioni, con evidenziati i movimenti terra e sistemazioni realizzate ed ancora da realizzare;

- schema di regimazione delle acque complessivo lungo tutto l’impianto, tenuto conto delle emergenze idriche intercettate lungo il percorso della condotta e loro previsione di sistemazione definitiva;

- previsione del recupero ambientale e vegetazionale finale nella planimetria di progetto;

- la medesima nota evidenziava la necessità di produrre un’istanza in sanatoria, riportante le superfici e le volumetrie dell’intervento nel complesso e nelle parti sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici. Infine, sempre ai fini della regolarizzazione del procedimento, si segnalava come non risultasse pagata la cauzione ai sensi dell’art. 8 della L.r. 45/1989;

- tale comunicazione veniva trasmessa alla Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio Ufficio Controllo Emissioni ed Energia – con nota di prot. n. 00099746 del 30/05/2024;

- con nota prot. n. 00157829 del 19/09/2024 la Provincia di Cuneo trasmetteva le integrazioni pervenute richiedendo contestuale espressione di parere;

- tale documentazione conteneva tra l’altro l’istanza per l’autorizzazione al vincolo idrogeologico

ex L.r. 45/1989;

- con nota di prot. n. 00170735 del 09/10/2024, preso atto della documentazione trasmessa, perveniva dal Settore tecnico regionale di Cuneo – Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – ulteriore richiesta di integrazioni/chiarimenti, in merito a:
 - inserimento della pista di accesso all’edificio della centrale che si sviluppa principalmente nel territorio del comune di Vernante. Tale pista era ricompresa nel provvedimento “unico” autorizzativo della Provincia di Cuneo;
 - istanza ex L.r. 45/1989 da completare con inserimento del Comune di Vernante (dati catastali, superfici di modificazione/trasformazione del suolo), allegando la planimetria e le sezioni di progetto della pista di accesso, indicando la zona di attraversamento del T. Vermenagna;
 - previsione del recupero ambientale e vegetazionale finale nella planimetria di progetto e interventi effettivamente realizzati;
 - quantitativi complessivi di superfici e volumetrie in vincolo idrogeologico, definite nell’istanza di autorizzazione unica e variate in modo significativo;

- *omissis*;

- con nota prot. n. 00022708 del 12/02/2025 pervenivano ulteriori integrazioni, tra cui l’istanza revisionata volta all’ottenimento dell’autorizzazione ex L.r. 45/1989 ;

- con nota prot. n. 00027173 del 19/02/2025 veniva chiesta l’espressione di parere al Settore tecnico regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

- con nota di prot. 00031995 del 27/02/2025 il suddetto Settore tecnico chiedeva ulteriori integrazioni, sia in merito al rilascio dell’autorizzazione idraulica sia in merito all’autorizzazione per interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico. Per quest’ultimo aspetto si rilevava la presenza di superfici boscate in comune di Vernante, dove si intendeva realizzare la pista di accesso permanente all’edificio della centrale. Di conseguenza, si segnalava la necessità di aggiornare l’istanza in parziale sanatoria e variante, nonché di integrare la documentazione presentata con quanto previsto dalla normativa vigente, ai sensi della L.r. 45/1989 e L.r. 4/2009;

- con comunicazione prot. n. 0032818 del 28/02/2025 si trasmetteva alla Provincia di Cuneo la nota di cui sopra, integrata con opportuna richiesta del Settore Tecnico Piemonte Sud in merito agli aspetti forestali;

- con nota prot. n. 00079448 del 22/05/2025 perveniva dalla Provincia di Cuneo la documentazione integrativa;

4. VERIFICATO CHE:

- l’intervento oggetto della proposta di variante e parziale sanatoria è relativo alla realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente;
- lo stesso è localizzato in Comune di Limone Piemonte (CN), ai fogli 6-7-8-12, tra le località S. Maurizio e Mezzavia, e nel Comune di Vernante, al foglio 32, su mappali vari specificati nella documentazione progettuale conservata agli atti;
- come descritto nell’istanza, i lavori consistono nella realizzazione di un impianto idroelettrico in Comune di Limone Piemonte. L’impianto è costituito da una traversa fluviale e un’opera di presa in

sponda sinistra orografica del Torrente Vermenagna, da una condotta di adduzione interrata che si sviluppa per circa 2,4 km sul fondovalle del torrente con 4 attraversamenti in subalveo, un edificio adibito a centrale idroelettrica in sinistra orografica e un breve canale di restituzione. L'aggiornamento ad aprile 2025 riguarda un allargamento della superficie occupata dalla pista di accesso alla centrale in Comune di Vernante a seguito di richiesta, da parte degli Enti, di spostamento della sede carrabile esistente nel rispetto della distanza dal corso d'acqua;

5. PRESO ATTO CHE:

- come evidenziato nell'istanza aggiornata e nella documentazione progettuale integrativa di cui al prot. n. 00079448 del 22/05/2025, la superficie oggetto di modificazione/trasformazione del suolo è complessivamente pari a 34.210 mq (di cui 2.734 mq boscati);

- in vincolo idrogeologico sui due Comuni di Limone Piemonte e Vernante ricadono 1.830 mq (di cui 420 mq boscati);

- rispetto alla superficie boscata totale (pari a 2.734 mq), 1.607 mq sono oggetto di compensazione fisica sulla base del progetto presentato a marzo 2015 e approvato con parere n. 07/15 del 12/05/2015 dal Corpo Forestale dello Stato – Comando provinciale di Cuneo, mentre 1.127 mq (di cui 420 mq ricadenti in vincolo idrogeologico) sono oggetto di sanatoria e versamento della relativa compensazione monetaria ai sensi dell'art. 19 della L.r. 4/2009;

- i movimenti terra complessivi (scavi e riporti) risultano pari a 32.435 mc (di cui ricadenti in vincolo 3.200 mc);

6. VISTO il parere geologico favorevole con prescrizioni prot. n. 00094903 del 23/06/2025, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

7. PRESO ATTO CHE:

- *omissis*;

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al versamento delle dovute spese di istruttoria;

- ai sensi dell'art. 8 della L.r. 45/1989 e s.m.i. il soggetto autorizzato è tenuto al versamento di un deposito cauzionale nella misura di euro 2.000 per ogni ettaro di superficie soggetta a trasformazione e comunque non inferiore a euro 1.000, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate. Verificato che l'intervento proposto in variante e parziale sanatoria comporta una modificazione/trasformazione del suolo pari a 0,1830 ha, ciò comporta il pagamento di una cauzione pari a euro 1.000;

- ai sensi dell'art. 9, comma 4 lettera b) della L.r. 45/1989 e s.m.i., vista la tipologia di intervento, per quanto attiene alle aree non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico, il soggetto autorizzato è esente dagli obblighi di rimboschimento o di versamento del corrispettivo, in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico;

- ai sensi dell'art. 19 della L.r. 4/2009 e s.m.i. l'intervento è soggetto agli obblighi di

compensazione per la trasformazione boschiva; secondo i parametri previsti dall'Allegato 1-A alla D.G.R.n. 4-3018 del 26/03/2021 e delle rivalutazioni di cui alla D.D. n. 230 del 04/04/2024, il calcolo economico della compensazione, aggiornato d'ufficio, risulta pari ad un importo di euro 1.464,40 per la trasformazione di una superficie boscata pari a 1.127 mq;

8. DATO ATTO CHE con D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi delle LL.rr. n. 45/1989 e 4/2009 e s.m.i. è stata attribuita alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio.

9. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

10. PRECISATO CHE l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

11. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

12. PRECISATO CHE, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, il titolare del Procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è la Provincia di Cuneo, alla quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedurali conseguenti all'adozione del presente atto amministrativo;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361".

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle

foreste";

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse e l'allegato parere geologico (Allegato A) quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE ai sensi della L.r. n. 45/1989, la ditta *omissis* ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo in variante e parziale sanatoria per lavori di realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Limone Piemonte tra le località S. Maurizio e Mezzavia su mappali vari appartenenti ai Fg. 6-7-8-12 e nel Comune di Vernante su mappali vari appartenenti al Fg. 32, e interessante una superficie modificata/trasformata di 1.830 mq in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, di cui 420 mq boscati, e con movimenti terra complessivi (scavi e riporti) pari a 3.200 mc, come individuati negli elaborati progettuali.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (ns prot. 00076642 del 23/04/2024e s.m.i.) e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo pervenuto il 23/06/2025 (ns. prot. n. 00094903), Allegato A al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale;

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- ha validità di 60 mesi a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio

idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.r. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;

D. DI IMPARTIRE INOLTRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI DI CARATTERE FORESTALE:

- il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale (L.r. 4/2009 art. 13);

- durante i lavori di taglio non dovranno essere depositati materiali nei pressi degli impluvi;

- il taglio degli alberi e la relativa asportazione delle ceppaie dovranno essere limitati allo stretto indispensabile.

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- a seguito del rilascio del provvedimento unico da parte della Provincia di Cuneo e prima della ripresa dei lavori dovrà richiedere al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte l'emissione dell'avviso di pagamento tramite Pago PA per il versamento della cauzione ai sensi dell'art. 8 della L.R. 45/1989 e s.m.i. pari a 1.000 € e della compensazione ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 4/2009, pari a 1.464,40 €;

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento in variante e parziale sanatoria, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto di variante e parziale sanatoria approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

- è tenuto a dare la comunicazione della ripresa dei lavori, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente, nonché a compilare un'autocertificazione attraverso l'utilizzo dell'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile alla pagina del Sistema Informativo Forestale (<https://www.servizi.piemonte.it/srv/sifor/>), come da D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021;

- dovrà comunicare al Settore scrivente e al Nucleo Carabinieri-Forestale territorialmente competente, la data di fine lavori entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di

validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica.

F. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti procedurali di competenza ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e della L. 241/90.

G. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo